



Decreto Rep.		Prot. n.					
Anno	2019	Tit.	III	Cl.	2	Fasc.	4

OGGETTO Regolamento didattico di Corsi di studio - Modifica.
:

IL RETTORE

Visto la legge 19 novembre 1990, n. 341, relativa alla riforma degli ordinamenti didattici, e in particolare l'art. 11, comma 2;

Visto il decreto del ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004 n. 270, relativo alle modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;

Visti i decreti del Ministro dell'Università e della Ricerca 16 marzo 2007, relativi alla determinazione delle Classi delle Lauree e delle Lauree magistrali;

Visto il decreto MIUR del 7 gennaio 2019, n. 6, avente ad oggetto "Autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio";

Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Padova emanato con decreto rettorale n. 3276 del 16 dicembre 2011, e successivamente modificato con decreto rettorale n. 1664 del 27 giugno 2012;

Tenuto conto dell'art. 4 del Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con decreto rettorale n. 1623 del 16 giugno 2008, e successivamente modificato con decreto rettorale n. 693 del 26 febbraio 2013;

Vista la delibera del Senato Accademico del 12 maggio 2014, n. 96, avente a oggetto "Approvazione degli schemi di Regolamento Didattico dei Corsi di studio (Lauree, Lauree magistrali e Lauree magistrali a ciclo unico)", rivisti ai sensi del su citato art. 4 del Regolamento Didattico di Ateneo;

Vista la delibera del Senato Accademico del 6 luglio 2015, n. 65, avente a oggetto "Precisioni in merito ai trasferimenti tra corsi di studio";

Tenuto conto di quanto stabilito dal Senato Accademico con la delibera del 4 ottobre 2010, n. 185 avente a oggetto "Linee guida per l'adeguamento dei Corsi di laurea e Laurea magistrale in vista della predisposizione dell'offerta formativa 2011/2012" e, successivamente, con la delibera del 7 aprile 2014, n. 46, avente a oggetto "Linee guida per il miglioramento della qualità della didattica";

Vista la delibera del Senato Accademico n. 45 del 18 giugno 2018 avente ad oggetto "Indicazioni per l'offerta formativa e la programmazione della didattica a.a. 2019/20";

Vista la Delibera del Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia del 17 giugno 2019 con la quale è stato proposto agli Organi Centrali il Regolamento didattico dei Corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia LM-41;

Verificato che il Regolamento è conforme al Regolamento Didattico di Ateneo, parte generale, e alla normativa vigente;

Preso atto che la struttura proponente ha accertato la conformità del provvedimento alla legislazione vigente e ai Regolamenti di Ateneo;

DECRETA

1. di approvare il Regolamento didattico dei seguenti Corsi di studio raggruppati nella Scuola di Medicina e Chirurgia:
 - Corso di laurea magistrale a ciclo unico in MEDICINA E CHIRURGIA (LM-41) – Dipartimento di Medicina (DIMED)
 - Corso di laurea magistrale a ciclo unico in MEDICINA E CHIRURGIA (LM-41) – Dipartimento di Medicina (DIMED)
 - Corso di laurea magistrale a ciclo unico in MEDICINA E CHIRURGIA (LM-41) – Dipartimento di Medicina (DIMED)
 - Corso di laurea magistrale a ciclo unico in MEDICINA E CHIRURGIA (LM-41) – Dipartimento di Medicina (DIMED)

dando atto che il Regolamento didattico dei Corsi di studio in allegato costituisce parte integrante del presente decreto, ed entra in vigore dall'anno accademico 2019/2020.

Prima dell'inizio dell'anno accademico il Regolamento sopra elencato, completo dei suoi allegati, verrà pubblicato nel sito di Ateneo all'indirizzo: <http://www.didattica.unipd.it> nelle pagine relative a ciascun Corso di studio;

2. di dare atto che il Regolamento sopra elencato decadrà qualora non si provveda all'aggiornamento, se dovuto, dei suoi allegati;
3. di incaricare l'Ufficio Offerta formativa ed Assicurazione della qualità dell'esecuzione del presente provvedimento, che verrà registrato nel Repertorio Generale dei Decreti.

Padova, 21 giugno 2019

Il Rettore
Prof. Rosario Rizzuto

firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005

Il Responsabile del Servizio o del procedimento amministrativo	Il Dirigente	Il Direttore Generale
--	--------------	-----------------------



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA

REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN MEDICINA E CHIRURGIA

TITOLO I FINALITÀ E ORDINAMENTO DIDATTICO

Art. 1 — Premesse e finalità

1. Il Corso di laurea magistrale in MEDICINA E CHIRURGIA afferisce alla Classe delle lauree magistrali LM-41 di cui al D.M. 270/2004.
2. Il Corso di laurea magistrale in MEDICINA E CHIRURGIA è un Corso di studio a rilevante valenza interdipartimentale. Il Dipartimento di riferimento è il Dipartimento di MEDICINA - DIMED, i Dipartimenti associati sono "DIPARTIMENTO DI MEDICINA MOLECOLARE - DMM", "DIPARTIMENTO DI NEUROSCIENZE DNS", "DIPARTIMENTO DI SALUTE DELLA DONNA E DEL BAMBINO - SDB", "DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE - DSB", "DIPARTIMENTO DI SCIENZE CARDIOLOGICHE, TORACICHE E VASCOLARI", "DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIRURGICHE ONCOLOGICHE E GASTROENTEROLOGICHE DISCOG", "DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEL FARMACO - DSF".
Il corso è coordinato dalla Scuola di MEDICINA E CHIRURGIA.
Sono organi del Corso di laurea magistrale il Presidente e il Consiglio di Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia, di seguito indicato con CCLM.
3. L'ordinamento didattico del Corso di laurea magistrale con il quadro generale delle attività formative, redatto secondo lo schema definito dai Decreti Ministeriali e nel rispetto delle prescrizioni dell'ANVUR, è riportato nell'Allegato 1 che forma parte integrante del presente Regolamento.
4. Il presente Regolamento, in armonia con il Regolamento Didattico di Ateneo (RDA) e con il Regolamento delle Scuole di Ateneo, disciplina l'organizzazione didattica del Corso di laurea magistrale per quanto non definito dai predetti Regolamenti.

Art. 2 — Ammissione

1. Gli studenti che intendono iscriversi al Corso di laurea magistrale in MEDICINA E CHIRURGIA devono essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente e devono possedere adeguate conoscenze e competenze di cultura generale e ragionamento logico, biologia, chimica, fisica e matematica. Il possesso di tali conoscenze e competenze sarà verificato attraverso la prova di ammissione di cui al successivo comma 3.
2. Il numero degli studenti ammessi al Corso di laurea magistrale in MEDICINA E CHIRURGIA è fissato annualmente dal Ministero competente in base al fabbisogno nazionale di professionalità e alla proposta dell'Ateneo che tiene conto della sostenibilità a livello di risorse umane e strumentali.
3. Il possesso delle adeguate conoscenze e competenze viene verificato attraverso una prova di ammissione i cui contenuti e modalità di svolgimento sono fissati annualmente dal Ministero competente che stabilisce anche i criteri per la formazione della graduatoria di merito.

In fase di attivazione annuale del Corso di laurea magistrale, su proposta del CCLM, il Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia, sentiti i Dipartimenti interessati, stabilisce i criteri per l'attribuzione degli obblighi formativi aggiuntivi che sono resi noti attraverso l'avviso di ammissione.

4. Sono ammessi al Corso di laurea magistrale in MEDICINA E CHIRURGIA, coloro che si collocano utilmente in graduatoria, entro il numero di studenti programmato.

5. Gli obblighi formativi aggiuntivi devono essere soddisfatti entro il 30 settembre del primo anno di iscrizione al Corso di laurea magistrale con le seguenti modalità:

- frequentando corsi di recupero con prova finale
- sostenendo un apposito test

6. Il superamento degli obblighi formativi aggiuntivi non comporta l'attribuzione di crediti formativi ulteriori rispetto a quelli curriculari, viene comunque verbalizzato e le attività relative non fanno parte del piano di studio.

7. Lo studente che al 30 settembre del primo anno di iscrizione al corso risulti non aver assolto gli obblighi formativi aggiuntivi può ripetere il primo anno di corso sino al completo assolvimento degli obblighi formativi aggiuntivi assegnati. Il mancato assolvimento degli obblighi formativi aggiuntivi assegnati non consente il sostenimento delle verifiche di profitto degli insegnamenti indicati nell'Allegato 2.

Art. 3 — Organizzazione didattica

1. Il Corso di laurea magistrale in MEDICINA E CHIRURGIA è organizzato in un unico Curriculum e viene erogato in lingua italiana

2. L'attività didattica degli insegnamenti è organizzata secondo l'ordinamento semestrale.

3. Il presente Regolamento si completa con il documento (Allegato 2) predisposto annualmente in fase di attivazione del Corso di laurea magistrale con riferimento alla coorte di studenti dell'a.a.

4. Nell'Allegato 2 sono definite:

- le attività formative proposte, l'elenco degli insegnamenti e la loro organizzazione in moduli
- il SSD oppure i SSD associati a ciascuna attività formativa
- i CFU assegnati a ciascuna attività formativa
- le ore di didattica assistita per ciascuna attività formativa
- le eventuali propedeuticità, nei termini indicati dal Regolamento Studenti
- l'anno di corso in cui è prevista l'erogazione di ciascun insegnamento
- il periodo di erogazione (semestre)
- la lingua di erogazione per ciascun insegnamento
- il tipo di valutazione prevista per ciascun insegnamento
- l'elenco degli insegnamenti per i quali è richiesto il preventivo assolvimento degli obblighi formativi aggiuntivi assegnati
- l'elenco degli insegnamenti di cui all'art. 8

5. Tutte le informazioni richieste dalla normativa vigente quali gli obiettivi formativi del corso di studio e delle attività formative attivate, l'elenco dei docenti impegnati nel Corso di laurea magistrale in MEDICINA E CHIRURGIA sono rese note e aggiornate con le modalità previste dal RDA.

I programmi degli insegnamenti e delle altre attività formative convalidati dal Presidente del CCLM nonché il calendario delle lezioni, degli appelli di esame e delle altre forme di verifica finale sono resi noti prima dell'inizio dell'anno accademico.

Art. 4 — Esami e verifiche

1. Per ciascuna attività formativa è previsto un accertamento conclusivo alla fine del periodo in cui si è svolta l'attività. Per le attività formative articolate in moduli, la valutazione finale del profitto è comunque unitaria e collegiale. Solo il superamento dell'accertamento conclusivo consente allo studente di acquisire i CFU attribuiti all'attività formativa in oggetto. Le attività formative esplicitamente indicate nell'Allegato 2, il cui accertamento conclusivo comporta l'attribuzione di un voto espresso in trentesimi, concorrono a determinare il voto finale di laurea magistrale.

2. Il numero massimo degli esami o valutazioni finali del profitto necessari per il conseguimento del titolo non può essere superiore a 36. Al fine del computo vanno considerate le seguenti attività formative:

- di base
- caratterizzanti
- affini o integrative
- a scelta (conteggiate complessivamente come un solo esame)

3. Gli accertamenti finali possono consistere in:

- esame orale
- esame scritto
- entrambi
- relazione scritta o orale sull'attività svolta
- test con domande a risposta libera o a scelta multipla o prova di laboratorio o esercitazione al computer.

Il docente responsabile dell'insegnamento, prima dell'inizio di ogni anno accademico, comunica le modalità dell'accertamento finale, che possono comprendere anche più di una tra le forme su indicate, i criteri di valutazione e la possibilità di effettuare accertamenti parziali in itinere. Le modalità con cui si svolge l'accertamento devono essere le stesse per tutti gli studenti e rispettare quanto stabilito all'inizio dell'anno accademico.

4. Gli eventuali accertamenti in itinere non dovranno apportare turbative alla didattica degli altri insegnamenti e non potranno essere sostitutivi degli accertamenti previsti al comma 1.

5. I risultati dei tirocini formativi verranno verificati dal docente responsabile con acquisizione delle frequenze mediante giudizio finale.

I risultati dei periodi di studio all'estero verranno verificati e i relativi CFU saranno riconosciuti dal CCLM in sostituzione di quelli attribuiti ad attività formative preventivamente individuate e previste dal piano di studio.

6. I CFU acquisiti hanno validità per un periodo di anni 10 dalla data dell'esame. Dopo tale termine il CCLM dovrà verificare l'eventuale obsolescenza dei contenuti conoscitivi confermando anche solo parzialmente i CFU acquisiti.

Art. 5 — Prova finale

1. La prova finale consiste in una tesi elaborata in modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore. Ulteriori indicazioni sono presenti nel Regolamento dell'esame di laurea approvato dal CCLM (Allegato 4).

La discussione della tesi avverrà di fronte ad una Commissione nominata, su proposta del Presidente del CCLM, dal Presidente del Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia, sentiti i Direttori dei Dipartimenti interessati.

2. La tesi potrà essere scritta in lingua inglese, preventivamente concordata con il CCLM e in questo caso andrà predisposto anche un riassunto esteso, in lingua italiana, dell'attività svolta. La discussione potrà essere svolta nella stessa lingua straniera.

3. Relativamente alle informazioni, conoscenze e materiali riservati, ossia non pubblicamente accessibili, che verranno messi a disposizione per lo sviluppo della tesi o di altra prova finale, al laureando verrà richiesta la sottoscrizione di un "Impegno di riservatezza", secondo il modello approvato dal Senato Accademico.

Art. 6 — Conseguimento della laurea magistrale

1. La laurea magistrale si consegue con l'acquisizione di almeno 360 CFU, nel rispetto del numero massimo di esami o valutazioni finali del profitto di cui all'articolo 4, comma 2.

Lo studente dovrà inoltre aver superato con esito positivo la prova finale di cui all'articolo precedente.

2. Il voto finale di laurea magistrale è espresso in centodecimi ed è costituito dalla somma:

- della media ponderata (MP) dei voti degli esami di cui all'articolo 4, comma 1 e all'articolo 11, comma 2, pesati con i relativi crediti e rapportata a centodecimi, secondo la formula seguente
$$MP = (\sum v_i c_i / \sum c_i) 110/30$$
- dell'incremento/decremento di voto, pure espresso in centodecimi, conseguito nella prova finale
- dell'eventuale incremento di voto legato al premio di carriera

Qualora il candidato abbia ottenuto il voto massimo, può essere attribuita la lode.

3. I criteri per la determinazione degli incrementi/decrementi di voto di cui ai punti b) e c) del comma 2 sono deliberati dal Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia, su proposta del CCLM, sentiti i Dipartimenti interessati ed indicati nel Regolamento dell'esame di laurea (Allegato 4).

4. Non è possibile conseguire la laurea magistrale in un tempo minore della durata normale del Corso di studio (sei anni).

TITOLO II

NORME DI FUNZIONAMENTO

Art. 7 — Obblighi di frequenza

1. La frequenza alle attività didattiche è obbligatoria per le attività formative specificate nell'Allegato 2 e deve essere accertata dal docente nelle forme ritenute più idonee. Per poter sostenere la verifica finale del profitto e conseguire i CFU relativi a ciascun insegnamento, lo studente dovrà avere frequentato almeno il 75% delle ore di attività d'aula e almeno il 75% delle eventuali ore di attività di laboratorio, o attività similari, necessarie per lo svolgimento del programma previsto. Le ore di frequenza non effettuate devono essere recuperate con le modalità e nei tempi fissati dal CCLM.

Ulteriori specifiche indicazioni saranno definite in apposito regolamento approvato dal CCLM.

2. È facoltà del docente non ammettere alla frequenza di un laboratorio, o attività simile, gli studenti che non abbiano superato le verifiche finali del profitto indicate nell'Allegato 2 come propedeutiche al laboratorio stesso o all'insegnamento in cui il laboratorio è inserito.

3. Il Corso di laurea magistrale in MEDICINA E CHIRURGIA non prevede l'iscrizione in regime di studio a tempo parziale.

Art. 8 — Iscrizione agli anni successivi

1. Per l'iscrizione al secondo anno di corso vale quanto indicato all'art. 2 comma 6 del presente Regolamento.

2. Per il sostenimento degli esami del secondo anno è necessario aver superato 21 CFU tra gli specifici insegnamenti indicati nell'Allegato 2.

Art. 9 — Trasferimenti da altri corsi di studio o da altri atenei

1. Il trasferimento da altri corsi di studio o da altri atenei è consentito previa verifica di tutti i requisiti di cui all'articolo 2 del presente regolamento e nel rispetto della normativa vigente.

2. In presenza di riconoscimenti e/o convalide, la Commissione per il riconoscimento dei crediti delegata dal CCLM propone l'anno di corso di iscrizione.

3. Per gli studenti provenienti da altri corsi di studio dell'Ateneo di Padova o di altri Atenei è obbligatoria, in caso di ammissione al primo anno di corso, la prova di ammissione secondo le modalità previste dall'art. 2.

3. Nel caso di trasferimento ad anni successivi al primo e qualora il numero delle domande sia superiore al numero dei posti disponibili gli studenti dovranno sostenere una prova finalizzata alla predisposizione di una graduatoria per l'accesso secondo le modalità previste dall'avviso di ammissione.

Art. 10 — Riconoscimento crediti

1. In caso di trasferimento di cui all'art. 9, il riconoscimento dei CFU avviene ad opera di una apposita commissione nominata dal CCLM secondo i seguenti criteri e sulla base di quanto riportato nell'Allegato 3:

a. se lo studente proviene da un Corso di laurea magistrale della medesima classe, fermo restando che la quota di CFU relativi al medesimo settore scientifico disciplinare previsto nell'Allegato 1 direttamente riconosciuta è pari ad almeno il 50%, sulla base del regolamento di cui all'Allegato 3 il riconoscimento avviene tramite l'individuazione di attività formative presenti nell'Allegato 2 prevedendo anche eventuali prove integrative per la verifica delle conoscenze. Possono essere altresì riconosciute altre attività formative purché nell'ambito dei soli crediti a libera scelta.

I mancati riconoscimenti saranno adeguatamente motivati

b. Se lo studente proviene da un Corso appartenente ad una classe diversa, la Commissione nominata dal CCLM valuta il numero di CFU da riconoscere sulla base del regolamento di cui all'Allegato 3.

I mancati riconoscimenti saranno adeguatamente motivati.

2. I criteri per l'assegnazione dell'obsolescenza dei crediti acquisiti in percorsi formativi precedenti sono definiti dal regolamento di cui all'Allegato 3.

3. In caso di riconoscimento, l'attribuzione dell'eventuale voto avverrà secondo le seguenti regole: 1) nel caso in cui più esami siano utili al riconoscimento di un esame, viene assegnata la media dei voti ottenuti, 2) quando un esame sia utile al riconoscimento di più di una attività formativa, viene mantenuto il voto dell'esame per tutte tali attività. 3) La media dei voti sarà pesata sui CFU se esiste l'informazione, o sarà la media aritmetica arrotondata all'intero superiore.

Gli esami sostenuti presso le Accademie Militari, l'università del Vaticano e della Repubblica di San Marino vengono sempre registrati con valutazione "approvato" negli altri casi, la commissione riconoscimento crediti delibera motivando quale voto attribuire.

Art. 11 — Piani di studio

1. Tutti gli studenti sono tenuti a presentare il piano di studio, entro i termini indicati dalla Scuola di Medicina e Chirurgia, su proposta del CCLM, all'interno dei periodi previsti dal Calendario Accademico.

2. Le attività formative autonomamente scelte dallo studente, purché coerenti con il progetto formativo e approvate dal CCLM, possono essere scelte, fatte salve le specificità dei Corsi di studio a numero programmato, tra gli insegnamenti di base, caratterizzanti e affini o integrativi erogati nell'Ateneo o, sulla base di apposite convenzioni, in altri Atenei e in altre istituzioni. Esse sono registrate con il voto e il numero di CFU che a loro compete. Il voto contribuisce a determinare il voto di laurea magistrale di cui all'articolo 6, comma 2 del presente Regolamento.

3. Lo studente che intenda seguire un percorso formativo diverso, nel rispetto dei vincoli previsti dall'ordinamento didattico del Corso di laurea magistrale, purché nell'ambito delle attività formative effettivamente erogate e del numero dei CFU stabilito, dovrà presentare il piano di studio entro i termini stabiliti annualmente dal Dipartimento di riferimento e secondo le modalità stabilite dall'Ateneo. Il piano di studio deve essere approvato dal CCLM, previo esame da parte di una Commissione

nominata dal CCLM stesso, che terrà conto delle esigenze di formazione culturale e di preparazione professionale dello studente e degli obiettivi formativi specifici del Corso di laurea magistrale.

4. I piani di studio di cui al comma 1 non potranno comunque prevedere sovrapposizioni di contenuti delle varie attività formative anche con riferimento a quelle della tipologia all'articolo 10, comma 5, lettera a) del D.M. 270/2004.

5. Il piano di studio degli studenti che seguono un programma di mobilità internazionale deve essere accompagnato dal "*Learning Agreement*" che individua l'insieme delle attività formative da superare all'estero e — in corrispondenza — l'insieme delle attività del piano che non saranno sostenute. Nel *learning agreement* andrà precisato se lo studente intende sostenere anche tirocini professionalizzanti e nel caso di quale ambito.

I due documenti costituiscono il piano di studio internazionale dello studente.

Il piano di studio internazionale potrà essere aggiornato sulla base della documentazione relativa al processo di riconoscimento degli studi svolti all'estero.

6. Agli studenti con disabilità viene garantito il necessario supporto per l'eventuale predisposizione di un piano di studi individualizzato che, nel rispetto dei vincoli fissati dall'ordinamento didattico del Corso di laurea magistrale, può prevedere la sostituzione di attività formative obbligatorie con altre attività valutate equivalenti dal CCLM.

Art. 12 — Tutorato

1. Il CCLM può organizzare attività di tutorato in conformità con il Regolamento di Ateneo per il Tutorato

Art. 13 — Valutazione dell'attività didattica

1. Il CCLM attua le forme di valutazione della qualità delle attività didattiche previste dalla normativa vigente con le modalità e le scadenze definite dal Presidio di Ateneo per la qualità della didattica e della formazione.

Art. 14 — Valutazione del carico didattico

1. Ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera b RDA, alla Commissione paritetica della Scuola di MEDICINA E CHIRURGIA spetta il compito di valutare la coerenza tra i CFU assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi avvalendosi delle analisi prodotte dal CCLM.

TITOLO III NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 15 — Modifiche al Regolamento

1. Le modifiche al presente Regolamento sono proposte dal Presidente del CCLM o da almeno un terzo dei membri del Consiglio e devono essere approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. Tali modifiche devono essere sottoposte all'approvazione del Consiglio della Scuola di MEDICINA E CHIRURGIA, acquisito il parere formale dei Consigli dei Dipartimenti interessati.
2. Le modifiche al presente regolamento, previa verifica della loro conformità al Regolamento didattico di Ateneo, allo schema tipo di Regolamento didattico di corso di studio e alla normativa vigente, sono emanate con decreto del Rettore.
3. Con l'entrata in vigore di eventuali modifiche al RDA o al Regolamento di Dipartimento/ Scuola o di altre nuove disposizioni in materia, si procederà in ogni caso alla verifica e all'integrazione del presente Regolamento.
4. Eventuali problematiche interpretative o applicative derivanti dalla successione dei Regolamenti nel tempo saranno oggetto di specifico esame da parte del CCLM.

Art. 16 — Norme transitorie

1. Il presente regolamento si applica a partire dalla coorte 2019

In allegato al presente regolamento si possono consultare:

- l'allegato 1 all'indirizzo:
<http://didattica.unipd.it/didattica/allegati/regolamento/allegato1/1003777.pdf>
- l'allegato 2 all'indirizzo:
<http://didattica.unipd.it/didattica/allegati/regolamento/allegato2/1003777.pdf>
- l'allegato 3 all'indirizzo:
<http://didattica.unipd.it/didattica/allegati/regolamento/allegato3/1003777.pdf>
- l'ulteriore allegato al regolamento all'indirizzo:
<http://didattica.unipd.it/didattica/allegati/regolamento/allegato4/1003777.pdf>